

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 20/01/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 11/07/2011 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, con un intermediario terzo ceduto successivamente all'istituto resistente, estinto anticipatamente nel maggio 2014; - ha comunicato di aver accettato l'offerta di ulteriore rimborso dell'intermediario resistente, dell'importo di € 30,60 e giunta in sede di riscontro al reclamo, a titolo di acconto sul maggior credito preteso, la quale tuttavia è rimasta disattesa.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 27/03/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha quindi chiesto: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 721,05, somma al netto dell'importo di € 194,80 già ricevuto in sede di estinzione anticipata, di cui: € 516,75 a titolo di "commissioni accessorie"; € 69,18 a titolo di "polizza vita"; € 62,06 a titolo di "polizza impiego"; € 267,86 a titolo di "spese fisse"; - la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 320,00.

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato la regolare estinzione anticipata del finanziamento in controversia: - ha riferito di aver riconosciuto, in sede di estinzione anticipata, l'importo di € 194,80 a titolo di storno "commissioni rete distributiva" non maturate, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali e dal piano annuale di rimborso; - ha sottolineato come le compagnie assicurative abbiano già provveduto al rimborso parziale della quota parte non maturata del premio assicurativo, per un importo di € 34,78, oltre al quale lo stesso intermediario, in

sede di riscontro al reclamo, ha offerto un ulteriore somma, che tuttavia non veniva accettato dalla parte istante; - ha evidenziato come alla parte ricorrente siano già stati riconosciuti gli oneri non maturati secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto (artt. 6 e 8) e dal “Piano annuale di rimborso”, ambedue visionate e sottoscritte dal ricorrente, e come tale tipologia contrattuale sia stata considerata valida dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 10003/16 e n. 26525/2019; - ha sostenuto che nelle CGC sono indicati chiaramente i metodi ed i criteri di rimborso per quanto attiene alle “commissioni rete distributiva”, le quali comprendono sia attività *up front* che *recurring*; - ha affermato come, anche per quanto riguarda il premio assicurativo, il relativo rimborso sia regolato dalle CGC (art. 9) e dal “Piano annuale di rimborso”, visionati e sottoscritti dalla parte istante, e come tale criterio di restituzione sia stato considerato corretto dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 10003/16 e n. 26525/2019; - ha informato di aver riconosciuto l’ulteriore rimborso della quota parte non maturata del premio assicurativo, al netto di quanto già retrocesso dalle compagnie assicurative, dell’importo di € 61,27, ottenuto dalla differenza tra quanto spettante al ricorrente secondo il “Piano annuale di rimborso” in corrispondenza della rata n. 34 - in coincidenza della quale è stato estinto anticipatamente il contratto oggetto del ricorso - (€ 76,04) e quanto già rimborsato dalle compagnie assicurative (€ 34,78), maggiorato di € 20,01 a titolo di refusione delle spese di procedura; - ha chiesto che l’Arbitro dichiari cessata la materia del contendere per quanto riguarda la domanda di restituzione degli oneri assicurativi non maturati; - ha eccepito la natura *up front* delle “spese di istruttoria”; - ha richiamato la comunicazione dell’Organo Vigilante del 4/12/19 “Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti”, la quale fa esplicito riferimento ai rapporti contrattuali ancora in essere e non a quelli già estinti; - ha contestato dettagliatamente l’applicabilità dei principi espressi dalla sentenza “Lexitor” al caso in questione; - ha rivendicato la correttezza e la buona fede del suo operato, aderente alle disposizioni nazionali che hanno recepito la Direttiva europea inerente a tale materia, e sottolineato di non poter condividere le conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019; - ha affermato che, in ogni caso, i costi *up front* dovrebbero eventualmente essere rimborsati secondo il criterio “curva degli interessi”, non essendo indicato il metodo “*pro rata temporis* lineare” nemmeno in via suppletiva nella summenzionata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, il quale oltretutto nella stessa afferma come il suo enunciato non esaurisca il dibattito sui principi espressi dalla sentenza “Lexitor”.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento.

Dalla documentazione agli atti risulta che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 34 rate sulle 84 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti. Costano un abbuono di € 803,17 a titolo “Storno interessi ad un tasso di interesse del 5,11%” ed uno di € 194,80 a titolo di “Storno commissioni rete distributiva non maturate”. Parte istante ha anche prodotto copia della quietanza finale, con effetti dal 31/05/2014 (conforme al conteggio estintivo).

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 11/07/2011.

Risulta in atti anche copia del “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, sottoscritto dal ricorrente e allegato dall’intermediario resistente, richiamato dall’art. 8.2 delle Condizioni Generali di Contratto e relativo alle voci di costo “interessi nominali”, “commissioni rete distributiva” e “oneri assicurativi”.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria).

Si rileva che in sede di estinzione anticipata la parte resistente ha liquidato l'importo di € 194,80 a titolo di rimborso delle "commissioni rete distributiva" non maturate, seppur dalla lettura del piano annuale di rimborso l'importo da retrocedere in caso di estinzione in corrispondenza della rata n. 34 risulterebbe essere di € 202,31. Parte istante non ha tuttavia contestato tale scostamento.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha pur dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 61,27, comprensiva del contributo di € 20,01 alle spese della procedura ed interessi.

La parte ricorrente non ha confermato la ricezione della somma ma a comprova del rimborso ha allegato copia dell'assegno circolare di corrispondente importo emesso all'ordine della parte ricorrente.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle "Spese di istruttoria" sono da considerarsi di natura *up front* (dal momento che nella relativa clausola, oltre all'elenco di attività *up front*, il riferimento a "ogni altro costo" è comunque "connesso al perfezionamento del contratto") e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi, invece i costi di cui alle "Commissioni rete distributiva" sono da ritenersi in parte (per il 60% dell'importo delle commissioni) come componente *recurring* nella misura indicata nel piano annuale di rimborso, mentre per la restante parte (pari al 40% dell'importo delle commissioni) *up front* secondo la curva degli interessi.

Sulla richiesta avanzata dalla parte ricorrente circa la restituzione del "premio assicurativo" non maturato, si rileva che l'art. 8.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione specifica che gli oneri non maturati relativi ai premi assicurativi saranno rimborsati secondo quanto previsto dal "Piano annuale di rimborso". Ebbene, tale "Piano annuale di rimborso", in caso di estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 34, prevede il ristoro di € 76,04. Parte resistente ha affermato, in sede di controdeduzioni e di riscontro al reclamo, come le compagnie assicurative abbiano riconosciuto parzialmente, successivamente all'estinzione

anticipata del finanziamento, l'importo riportato nel piano annuale di rimborso, nello specifico la somma complessiva di € 34,78, senza tuttavia dare atto di tale pagamento, che non è stato confermato dalla parte ricorrente. Ha inoltre dato atto di aver provveduto all'ulteriore rimborso integrativo di € 61,27, comprensivo di € 41,26 residui riguardanti il premio assicurativo non maturato e di € 20,01 quali contributo alle spese di procedura.

Si richiama sul punto l'orientamento consolidato del Collegio di Torino secondo il quale: «ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia. È stata confermata la linea secondo la quale l'allegazione del piano di rimborso da parte dell'intermediario non sottoscritto dal cliente non è sufficiente per l'applicazione del criterio di rimborso previsto dal contratto».

Ne deriva che nella vicenda in controversia risulta applicabile ai fini del rimborso degli oneri assicurativi il criterio contrattuale, dovendosi sottrarre a titolo di rimborso già versato con certezza la somma di € 61,27 (importo comprendente però anche il contributo a diverso titolo per le "spese di procedura").

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	5,11%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,52%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,39%

rate pagate	34	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,39%	168,26		168,26
Commissioni rete distributiva (quota recurring)				520,88	Criterio contrattuale	***	194,80	194,80	0,00
Commissioni rete distributiva (quota up front)				347,26	Upfront	37,39%	129,85		129,85
Premio assicurativo (vita+ipmpiego)				220,52	Criterio contrattuale	***	76,04		76,04
Rimborsi nelle controdeduzioni								61,27	-61,27
Totale				1.538,66					312,88

L'importo come sopra calcolato di € 312,88 (cifra da arrotondarsi a € 313,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 721,05, in quanto quest'ultima ha calcolato il rimborso con il criterio "*pro rata temporis* lineare", anziché tramite il criterio "curva degli interessi" ed il criterio contrattuale previsto per il premio assicurativo e per le "commissioni rete distributiva". Inoltre la ricorrente, nella

sua richiesta, non ha tenuto conto dell'importo riconosciuto dall'intermediario quale rimborso integrativo per la quota parte non maturata degli oneri assicurativi.

Si rammenta infine che nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che le compagnie assicurative hanno corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 34,78 in qualità di rimborso parziale dei premi assicurativi non maturati.

Non consta evidenza di tale rimborso che non è stato confermato dalla parte ricorrente. Tuttavia, ove tale somma risultasse già versata, in tal caso dovrà essere detratta da quanto sopra riconosciuto.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 313,00, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA